



27

2021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta dai Magistrati:		Oggetto
Luigi Giovanni Lombardo	- Presidente -	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Giuseppe Grasso	- Consigliere -	
Giuseppe Tedesco	- Consigliere -	Ud. 10/07/2020 - CC
Annamaria Casadonte	- Rel. Consigliere -	R.G.N. 14681/2019
Rossana Giannaccari	- Consigliere -	Rep. @.1. Cron VI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14681-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,

rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (omissis) !;

- intimata -

avverso la sentenza n. 646/2018 della Corte d'appello di L'Aquila, depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

rilevato che:

- (omissis) ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che ha riformato la decisione del

Tribunale che aveva accolto la di lui opposizione alla sanzione amministrativa inflittagli nella qualità di direttore e l.r. pro-tempore del (omissis)

(omissis)

(omissis) ai sensi dell'art.53, commi 9,11, 15 d.lgs.vo 165/2011, per avere conferito un incarico al geom. (omissis), dipendente del Comune di Pescara, senza avere prima richiesto l'autorizzazione all'ente di cui era dipendente ed avere comunicato poi i compensi conseguiti dall'incarico;

-la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di due motivi;

-non ha svolto attività difensiva l'intimata Agenzia delle Entrate;

considerato che:

-con il primo motivo si denuncia l'illegittima dichiarazione di contumacia del (omissis) nel giudizio d'appello per violazione dell'art. 8 l.n.890/1982 come modificato dal d.l.n. 35/2005 conv. con modificazioni dalla l.n.80/2005 ;

-con il secondo motivo si denuncia l'omessa considerazione della declaratoria di illegittimità dell'art. 53, comma 15 d.lgs. 165/2001 intervenuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 98/2015, nonché l'omessa valutazione della buona fede del (omissis) per essere il geom. (omissis) iscritto all'albo dei geometri e, inoltre, l'omessa considerazione che il geometra avesse inoltrato la richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione e che il Comune non avesse risposto nel termine di trenta giorni con conseguente formazione del silenzio-assenso;

-ritiene il Collegio che sia logicamente prioritario l'esame del secondo motivo in relazione all'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 15, del d.lgs. n.

165 del 2001 dichiarata con la sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2015;

-con detta pronuncia, in accoglimento di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ancona in un giudizio relativo ad una fattispecie sovrapponibile a quella di cui si tratta nel presente giudizio, ha dichiarato che «è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 76 Cost., l'art. 53, comma 15, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui assoggetta gli enti pubblici economici e i privati che conferiscono incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, alla sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti, in caso di omessa comunicazione dell'ammontare dei compensi. La disciplina censurata non risulta riconducibile ai principi o criteri direttivi enunciati nelle leggi di delega succedutesi nel tempo, che non avevano autorizzato il legislatore delegato a prevedere sanzioni amministrative per l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione dei compensi corrisposti. Inoltre, la censurata previsione finisce per risultare particolarmente vessatoria, atteso che la sanzione in esame si duplica rispetto a quella già prevista per il conferimento degli incarichi senza autorizzazione»;

-la suddetta declaratoria produce effetti anche sui giudizi in corso, in ragione dell'efficacia retroattiva - salva l'avvenuta formazione del giudicato - delle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale, inibendo, pertanto, l'applicazione della sanzione ivi prevista a carico degli enti conferenti incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, per il caso di omessa

comunicazione dei compensi corrisposti (cfr. Cass.11953/2019);

-conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata per avere ritenuto correttamente inflitta la sanzione amministrativa prevista dal comma 15 dell'art. 53 dlgs n. 165/2001, dichiarato costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle altre censure sollevate in merito alla notifica ed alla buona fede;

-non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta;

-la decisività della sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale che ha travolto le norme in base alle quali era stata emessa l'ordinanza impugnata con l'opposizione, giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, disponendo l'annullamento della stessa. Compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 il 10 luglio 2020.

Il Presidente
Luigi Giovanni Lombardo

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 17 GEN. 2021

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA